



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  
Istituto Comprensivo Statale via De Gasperi - Seveso



Via De Gasperi, 5 - 20822 Seveso (MB)  
Tel. 0362 501 796  
C.M. MBIC86100Q – C.F. 83010540157  
mail segreteria: [mbic86100q@istruzione.it](mailto:mbic86100q@istruzione.it), pec: [mbic86100q@pec.istruzione.it](mailto:mbic86100q@pec.istruzione.it)  
[www.icviadegasperi.edu.it](http://www.icviadegasperi.edu.it)

## REGOLAMENTO BULLISMO E CYBERBULLISMO

### SOMMARIO

|  |                |
|--|----------------|
| <b>FENOMENO E RIFERIMENTI NORMATIVI</b>  | <b>..... 2</b> |
| <b>DEFINIZIONI E RIFERIMENTI L. 70/2024</b>  | <b>..... 3</b> |
| <b>RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE</b>                               | <b>..... 5</b> |
| <b>COMPORAMENTI SOGGETTI A SANZIONI</b>  | <b>..... 6</b> |
| <b>PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA</b>  | <b>..... 7</b> |
| <b>PROCEDURA NEI CASI IN CUI SI EVIDENZIANO AZIONI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO</b> | <b>..... 7</b> |
| <b>PROCEDURA SCOLASTICA IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO</b>            | <b>..... 7</b> |
| <b>SINTESI</b>   | <b>..... 9</b> |

**FENOMENO E RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo va inquadrato all'interno delle prospettive sociologiche e psicologiche, che contraddistinguono la realtà dei bambini e degli adolescenti dei nostri giorni. Essi sembrano sempre più annoiati, spesso aggressivi, ma anche emozionalmente molto fragili e bisognosi di protezione e dei necessari punti di riferimento. Insomma, soggetti che, secondo gli studiosi, presentano nello stesso tempo le caratteristiche dei prepotenti e delle vittime. La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, inoltre, accanto al bullismo "in presenza", il fenomeno del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso i mezzi elettronici/canali social network come e-mail, Facebook, Twitter e l'uso degli smartphone. Si tratta di forme di aggressione e molestie, spesso accompagnate dall'anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il mondo digitale e virtuale, infatti, pur rappresentando un'enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi, attivando sinergie tra le istituzioni, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità, visto il dilagare di casi di cronaca da cui traspare un'emergenza talvolta sottovalutata.

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- dalla direttiva MIUR n. 1455/06 "Indicazioni ed Orientamenti sulla partecipazione studentesca";
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- dal Piano Nazionale per la Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola, MIUR 2016/2017;
- Legge 29 Maggio 2017 n. 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

Il 14 giugno 2024 è entrata in vigore la L. n. 70 del 17 maggio 2024 (in G.U. 125 del 30 maggio 2024) intitolata *Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo*.

Approvata all'unanimità in seconda lettura alla Camera, la legge modifica e integra la precedente L. n. 71 del 29 maggio 2017 (*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*).

La prima interessante novità, di cui si avvertiva fortemente il bisogno, era l'integrazione del fenomeno del bullismo all'interno della legge del 2017, carente appunto della definizione del

fenomeno radice, in quanto, come si evince chiaramente dai titoli delle due normative, nel 2017 ci si concentrò esclusivamente sul cyberbullismo, lasciando fuori tutto ciò che ha a che fare con la vita reale. Con la legge di recente approvazione il perimetro tracciato nel 2017 si allarga al bullismo a tutti gli effetti. Si rinnova l'obiettivo di considerare le azioni di prevenzione e contrasto aggiungendo a tal fine una delega al Governo per una futura integrazione mediante legislazione delegata.

#### **DEFINIZIONI E RIFERIMENTI L. 70/2024**

Il primo dei sei articoli di cui la L. 70/2024 si compone ha un titolo programmatico che non lascia dubbi: *Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71* e infatti il comma 1 della disposizione si dedica proprio a colmare il vuoto lasciato nella legge del 2017 che riporta:

##### *Art. 1 Finalità e definizioni*

- 1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.*
- 2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.*

Alla legge 29 maggio 2017, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:  
all'articolo 1:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

*«1. La presente legge è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso»;*

Si sceglie di responsabilizzare *in primis* i genitori dei minori nell'uso delle tecnologie, chiamandolo a presidiarne l'uso. Un evidente aggancio all'eventuale responsabilità per omessa vigilanza che in generale vige sui genitori di figli infradiciottenni.

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

*«1-bis. Ai fini della presente legge, per "bullismo" si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche,*

*istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni».*

Tra il comma 1 dell'art. 1 della vecchia L. 71/2017 e il comma 2 dello stesso (dedicato alla definizione di cyberbullismo) è inserito in comma 1 *bis* contenente la definizione di bullismo.

Il bullismo è fattispecie diversa dalla sua estensione in versione social-virtuale. Il bullismo si svolge nei corridoi delle scuole, nelle palestre, nel cortile, nei campi estivi, nei luoghi frequentati da ragazzi e giovani. Forse è proprio la forma più insidiosa e meno palese di prevaricazione oltre che cronologicamente più datata. Inconcepibile quindi pensare che il fenomeno potesse rimanere regolato solo dagli strumenti generici suggeriti prevalentemente dal codice penale.

A parte le specifiche modifiche e integrazioni finalizzate ad adeguare le disposizioni della vecchia legge ad esigenze di completezza in materia anche di bullismo, spiccano alcune importanti novità, alcune delle quali avranno un enorme impatto sulle scuole, in prima fila chiamate a stare al passo.

Pertanto altre modifiche risultano rilevanti.

Sempre l'art. 1 della L. 70/2024 inserisce un articolo 4 bis alla L. 71/2017 istituendo il Servizio di sostegno psicologico agli studenti, un servizio in base al quale le Regioni possono adottare iniziative affinché sia fornito alle istituzioni scolastiche che lo richiedano un servizio di sostegno psicologico agli studenti:

*«Art. 4-bis (Servizio di sostegno psicologico agli studenti). –  
1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge, le regioni possono adottare iniziative affinché sia fornito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che lo richiedano, anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un servizio di sostegno psicologico agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie».*

L'articolo 2, al comma 1, modifica la legge sull'istituzione e sul funzionamento del Tribunale per i minorenni (Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, c.d. "legge minorile").

L'articolo 3 contiene la delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo. La delimitazione della futura azione del Governo è tracciata dai principi e criteri contenuti nella delega. Si rinvia alla lettura integrale dell'art. 3, che fissa al Governo tempo 12 mesi per l'adozione di uno o più decreti legislativi nel rispetto delle indicazioni che di seguito passa a dettagliare. "I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità" (comma 2).

L'articolo 4 della legge istituisce la Giornata del rispetto che cadrà il 20 gennaio: nella settimana che precede la Giornata, le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, riserveranno adeguati spazi per lo svolgimento di attività didattiche volte a sensibilizzare gli alunni sul significato della ricorrenza stessa e delle attività previste dalla legge.

L'articolo 5 prevede la necessità dell'adeguamento del regolamento di cui al DPR 24 giugno 1998 n. 249 (cd. Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), prevedendo l'impegno della scuola a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi di bullismo e cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza e integrando la disciplina relativa al Patto educativo di corresponsabilità con la previsione dell'espressa indicazione di tutte le attività di formazione, curricolari ed extracurricolari, che la scuola o i docenti della classe intendono

organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso della rete internet e delle comunità virtuali.

## **RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE**

### **1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:**

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e non docente;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

### **2.IL REFERENTE DEL "BULLISMO E CYBERBULLISMO":**

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "Safer Internet Day".

### **3. IL COLLEGIO DOCENTI:**

Promuove scelte didattiche ed educative, eventualmente anche in collaborazione con Enti esterni o scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

### **4. IL CONSIGLIO DI CLASSE:**

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

### **5. IL DOCENTE:**

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet.
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.
- osserva gli alunni e, in caso di comportamenti preoccupanti, segnala la situazione al/ai referente/i e al dirigente (monitoraggio).

## 6. I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste dal Regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione online a rischio.
- conoscono la circolare n. 5274 dell'11 settembre 2024 contenente le indicazioni sull'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2024/2025.

## 7. GLI ALUNNI:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano.
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire o divulgare – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche e, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche nel caso in cui lo stesso sia previsto dal Piano didattico personalizzato o dal Piano educativo individualizzato.

### **COMPORAMENTI SOGGETTI A SANZIONI**

Sono considerati comportamenti ascrivibili al fenomeno del Bullismo:

- comportamenti e atteggiamenti diretti o indiretti volti a prevaricare un altro con l'intenzione di nuocere, con l'uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica, specie se reiterati;
- comportamenti di esclusione sociale perpetrati in modo sistematico da una o più persone ai danni di una vittima.

Sono considerati comportamenti ascrivibili al fenomeno del Cyberbullismo:

- Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di messaggi con linguaggi offensivi;
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali – quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, etc. – di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia – e poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;

- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line;
- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini personali a sfondo sessuale estorte e/o diffuse a terzi;
- Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

### **PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA**

(Ad integrazione di quello già presente nel Regolamento d'Istituto)

Come indicato nel Patto di corresponsabilità sottoscritto dalla scuola, dalla famiglia e dallo studente, la scuola si impegna a:

- prevenire, vigilare e intervenire in caso di episodi di bullismo e cyberbullismo;
- proporre e sostenere iniziative di formazione e di aggiornamento del personale docente, educativo, tecnico, ausiliario e amministrativo riguardanti le tematiche di Bullismo e Cyberbullismo;
- attivare percorsi di prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyberbullismo (utilizzo improprio di telefoni cellulari con abuso dell'immagine altrui e con pregiudizio della reputazione della persona).

La famiglia si impegna a:

- segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo di cui si viene a conoscenza o si è spettatori e collaborare nell'azione educativa di contrasto;
- partecipare attivamente ad azioni di formazione/informazione istituite dalla scuola sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- vigilare sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti, vigilando sui comportamenti dei propri figli;
  - conoscere le sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on line a rischio.

L'alunno si impegna a:

- non usare il cellulare a scuola;
- collaborare con il personale scolastico nel contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo di cui si viene a conoscenza o si è spettatori.

### **PROCEDURA NEI CASI IN CUI SI EVIDENZIANO AZIONI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO**

Lo scopo della presente procedura è quello di indicare le modalità operative per la gestione delle segnalazioni relative agli episodi di bullismo e di cyberbullismo, che permettano di affrontare e contrastare tali fenomeni.

L'Istituto adotta un Regolamento volto a sanzionare episodi di mancato rispetto delle regole nell'ambito del bullismo e cyberbullismo, prevedendo specifiche sanzioni disciplinari.

Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente.

In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori, i quali sono chiamati ad assumere un atteggiamento costruttivo, quindi a non reagire in modo errato e spropositato nei confronti del figlio, ma anche a difenderlo in modo incondizionato o a sottovalutare i fatti.

### **PROCEDURA SCOLASTICA IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO**

-Venuti a conoscenza di un atto accaduto a scuola o che si ripercuota sulla scuola e configurabile come bullismo e/o cyberbullismo, si deve:

1. Informare subito il Dirigente Scolastico o il coordinatore di classe/Insegnanti del Consiglio di Classe, o segnalare tramite mail ([bullismo@icviadegasperi.edu.it](mailto:bullismo@icviadegasperi.edu.it)) o cartaceo (scheda di segnalazione).
2. Il Dirigente Scolastico, venuto a conoscenza dell'episodio, informerà e coinvolgerà il Team docenti per il bullismo, il quale a sua volta è tenuto ad analizzare e a valutare i fatti.
3. Raccogliere informazioni sull'accaduto, attraverso interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli e al gruppo; verranno raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista (astenersi dal formulare giudizi), è importante attenersi ai soli fatti accaduti, riportandoli fedelmente in ordine cronologico. E' necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta una oggettiva raccolta di informazioni.
4. Informare Referente/Team bullismo- Cyberbullismo /psicologa scolastica per il supporto alla vittima e per definire le strategie di azione da intraprendere.
5. Se necessario, comunicare la situazione alla famiglia dell'offesa/o, con una convocazione telefonica e/o scritta.
6. In base alla situazione segnalata, concordare di volta in volta le modalità di soluzione, analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...).
7. Il Consiglio di Classe, insieme al Dirigente Scolastico e al Team antibullismo, analizzerà i fatti e prenderà le decisioni caso per caso (mai agire da soli).
8. Se i fatti sono configurabili come cyberbullismo o bullismo, si interviene con un lavoro educativo di equipe singolarmente e su tutta la classe, (Dirigente, psicologa della scuola, team Bullismo/cyberbullismo) in modo specifico.

-In caso di gravi fatti di bullismo e/o cyberbullismo, tenuto conto delle varie azioni intraprese, si deve:

1. Comunicare ai genitori del bullo/cyberbullo i fatti con una convocazione formale, telefonica e scritta.
2. Scegliere l'azione da intraprendere per il bullo/cyberbullo, secondo la gravità del caso, per esempio:
  - Sospensione del diritto a partecipare ad attività della scuola (come uscite didattiche, viaggi di istruzione, partecipazione a progetti organizzati o proposti dalla scuola);
  - Sospensione da scuola;
3. Forte invito al bullo/cyberbullo ad azioni positive, per es. lettera di scuse alla vittima ed alla sua famiglia ecc...
4. Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria, per attivare un procedimento penale, con eventuale querela di parte;
5. Segnalazione, dove sia richiesto, come da art.2 della Legge 71/2017 al Garante dei dati personali.
6. Nel caso la famiglia del bullo/cyberbullo non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.



## SINTESI

|   | <b>PERSONE COINVOLTE</b>  | <b>ATTIVITA'</b>   |
|---|---|--|
| <b>1 SEGNALAZIONE</b>   | Può essere effettuata da:<br>genitori<br>insegnanti<br>alunni<br>personale ATA  | Attraverso la compilazione del "MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI EPISODI DI BULLISMO E/O CYBERBULLISMO" via mail, oppure in cartaceo.   |
| <b>2 RACCOLTA DI INFORMAZIONI</b> attraverso la scheda di segnalazione.         | Da parte dei Referenti e del team bullismo e cyberbullismo, da parte di un insegnante della classe e alla presenza del DS o di un suo rappresentante o dal personale ATA. | Raccogliere, verificare e valutare le informazioni da parte di tutti i soggetti coinvolti.   |
| <b>3 VERIFICA DI QUANTO SEGNALATO/VALUTAZIONE E DEGLI INTERVENTI DA ATTUARE</b> | Da parte di tutti i soggetti coinvolti.   |  |
| <b>4 INTERVENTI DISCIPLINARI</b>  | Dirigente, Team Bullismo e cyberbullismo, C.d.C., genitori.   | Si fa riferimento al Regolamento d'Istituto e nei casi gravi alla procedura prevista per legge.<br>Eventuali interventi.<br>- Lettera disciplinare ai genitori con copia nel fascicolo personale dello studente<br>- Compito sul bullismo/cyberbullismo<br>- Compiti/ lavori di assistenza e riordino a scuola.<br>- Lettera di scuse da parte del bullo<br>- Scuse in un incontro con la vittima<br>- Sospensione con obbligo di frequenza<br>- Sospensione da scuola<br>- Trasferimento a un'altra classe<br>- Espulsione della scuola |
| <b>5 INTERVENTI EDUCATIVI</b>   | Da parte del Dirigente, del Team anti bullismo e cyber-   | - Incontri con gli alunni coinvolti  |

|                             |  |  |
|-----------------------------|--|--|
|                             | bullismo, da parte del C.d.C., eventualmente dello psicologo o di esperti esterni. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informare e coinvolgere i genitori</li> <li>- Interventi/discussione in classe</li> <li>- Responsabilizzare gli alunni coinvolti</li> <li>- Ristabilire regole di comportamento in classe</li> <li>- Counselling</li> </ul> |
| <b>6 VALUTAZIONE FINALE</b> | Dirigente, Team Bullismo e cyberbullismo, C.d.C., genitori.i                       | Dopo gli interventi educativi e disciplinari, valutare se il problema è stato risolto. Se la situazione continua, proseguire con altri interventi. L'attenzione, l'osservazione e il monitoraggio rimangono in ogni caso costanti.                                   |